



NUOVA CARTA DEI SERVIZI

2006

Regolamenti e modulistica approvati

dal Comitato di Gestione n° 117 del 13 aprile 2006

REGOLAMENTO GENERALE

Art. 1 – Versamenti all’Ente

Entro il termine stabilito dal Comitato di Gestione devono essere versate all’Ente le contribuzioni spettanti a carico dei datori di lavoro, secondo i lavoratori in forza alla scadenza del mese precedente. Per i dipendenti assunti dopo il predetto termine, i contributi andranno calcolati in ragione di tanti dodicesimi fino alla fine dell’anno solare, e verranno versati contestualmente all’atto dell’assunzione.

Art. 2 – Contributi straordinario per ritardato versamento/rateazioni

In caso di tardivo versamento delle contribuzioni di cui al precedente art. 1 il C.d.G. potrà fissare un contributo straordinario.

E’ facoltà del C.d.G. di concedere, su motivata richiesta, dilazioni o rateazioni non superiori a 12 mesi nel pagamento dei contributi dovuti, stabilendone le condizioni e le modalità. Le rateazioni potranno essere concesse alle imprese che abbiano ottenuto la rateazione dei contributi dovuti agli istituti previdenziali, che abbiano in corso contratti di solidarietà, di sospensione del lavoro, abbiano subito un evento eccezionale o siano in momentanee difficoltà finanziarie. La domanda va inoltrata almeno 10 giorni prima della scadenza del versamento. In caso di accoglimento della richiesta, l’impresa è considerata in regola con i versamenti a decorrere dalla data di richiesta di dilazione. In caso di rigetto dell’istanza, l’impresa per essere in regola con il versamento, è tenuta al pagamento di quanto dovuto entro la normale scadenza o comunque entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione se successiva alla scadenza.

Art. 3 – Requisiti per l’accesso alle prestazioni

Usufruiscono delle prestazioni e dei servizi dell’Ente, le imprese artigiane, anche in forma cooperativa ed i consorzi di cui alla legge 443/85 che effettuano il regolare versamento dei contributi all’Ente, ed i relativi lavoratori dipendenti, fatta esclusione per le imprese Edili, quelle di Autotrasporto Conto Terzi e le imprese operanti in settori nei quali la sfera di applicazione dei CCNL sottoscritti dalle Organizzazioni Artigiane comprende anche tipologie aziendali per le quali è previsto il contributo per la Cassa Integrazione Guadagni.

Le cooperative artigiane sono tenute al versamento dei soci lavoratori.

Per le prestazioni che lo prevedono, possono essere fruitori anche i titolari artigiani, i soci collaboratori ex art. 230 bis del C.C.

Il C.d.G. costituirà recapiti operativi nell’ambito delle singole province, denominati Sportelli EBAC, i quali saranno preposti a dare informazioni sia alle imprese che ai lavoratori interessati alle prestazioni per assumere le necessarie informazioni, ricevere materiale, presentare documenti, nonché all’inoltro presso l’Ente delle richieste di prestazioni provenienti dalle imprese utilizzando idonea modulistica predisposta dall’Ente stesso.

Per ottenere l’erogazione delle somme a carico dell’EBAC, gli interessati, in base alle procedure previste dal presente regolamento ed al verificarsi degli eventi ammessi a contributo, debbono presentare apposita domanda all’EBAC.

Possono beneficiare delle presenti agevolazioni soltanto le imprese (e i relativi dipendenti) che siano in regola con il versamento dei contributi al momento della presentazione della domanda e che abbiano versato i contributi anche nell’anno solare precedente quello della domanda (entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 1). Inoltre, per il

contributo di maternità l'impresa deve essere in regola anche nove mesi prima la data della nascita.

I modelli di versamento dovranno essere allegati alla domanda.

Gli atti e le copie dei documenti prodotti per copia conforme, a corredo delle istanze di contributo, dovranno essere firmate per copia conforme all'originale dal titolare o dal consulente abilitato con allegata copia del documento di riconoscimento del titolare o del consulente.

Inoltre all'atto della presentazione dell'istanza di contributo alla domanda andrà allegata un certificato aggiornato di iscrizione all'Albo Artigiano (solo per i contributi alle Imprese), una fotocopia del documento di identità del richiedente e l'autorizzazione al trattamento dei dati ai fini della legge sulla privacy.

L'erogazione di tutte le prestazioni, benefici e sussidi dell'Ente potrà avvenire solamente nei limiti di disponibilità dei fondi specifici esistenti.

Pertanto, nel caso in cui l'importo stanziato fosse insufficiente a coprire l'intero ammontare delle richieste valide, queste saranno soddisfatte in ordine cronologico.

Il Comitato di Gestione è autorizzato ad utilizzare le risorse eventualmente residue dalle altre provvidenze, a copertura di maggiori spese. Le domande che esuberino le disponibilità annuali, salvo quanto previsto dal comma precedente, verranno rigettate. Potranno essere riproposte nell'anno solare successivo, solo ove il richiedente sia ancora nei termini.

Art. 4 – Anagrafe elettronica delle imprese

Presso l'Ente è istituita una anagrafe delle imprese, nella quale dovranno essere memorizzate, in successione temporale, tutte le informazioni utili per il funzionamento dello stesso e le singole posizioni di diritto ed obbligo.

I dati individuali delle aziende saranno soggetti per chiunque, membro di organismo dell'Ente o collaboratore subordinato, al più rigoroso vincolo del segreto d'ufficio, anche ai sensi della vigente normativa, mentre saranno pienamente divulgabili i dati aggregati generali per territorio e settore.

Art. 5 – Informazioni ai fruitori ed ai soci

L'Ente invierà periodicamente alle imprese che abbiano effettuato regolarmente i versamenti previsti, materiale di informazione, documentazione o altre indicazioni utili alla fruizione dei servizi e prestazioni.

Art. 6 – Contribuzioni comuni a tutti i settori

Le contribuzioni, a carico dei datori di lavoro, sono stabilite dagli Accordi Interconfederali regionali dell'artigianato campano costitutivi dell'EBAC, interpretativi ed in applicazione degli Accordi Interconfederali nazionali sugli Enti o Fondi Bilaterali e loro modificazioni.

Le entrate derivanti dal 1° articolo, dedotte le spese di funzionamento dell'Ente e le risorse destinate a consolidare all'esterno la struttura e l'operatività dell'Ente, nonché la quota destinata a alimentare l'Ente Bilaterale Nazionale, saranno ripartite secondo le decisioni del Comitato di Gestione, tra le provvidenze indicate dall'Allegato 1.

Viene istituito un fondo di riserva (Fondo Imprevisti) accantonando alla fine dell'esercizio una quota del 10 %, sulla disponibilità del Fondo Contributi.

Art. 7 – Relazioni sindacali

Ai sensi dell'Accordo Interconfederale del 21.07.88 parte prima e dal conseguente Accordo regionale del 12.03.91, sono affidati all'Ente i compiti di raccolta delle quote destinate a sostenere le nuove relazioni sindacali nei territori.

Le quote nominali raccolte, sulla base delle cifre stabilite dalla contrattazione nazionale o dai soci fondatori, al netto delle spese di gestione amministrativa, saranno erogate :

- alle OO.SS. regionali, previa intesa intersindacale, per la parte destinata alle attività di rappresentanza;
- alle OO.AA. ed alle OO.SS. regionali, per la realizzazione delle attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali.

Art. 8 – Attività istituzionali e di rappresentanza per la sicurezza nei luoghi di lavoro

All'Ente sono affidati i compiti di raccolta delle quote destinate al funzionamento delle attività istituzionali e di rappresentanza previste dal D.Lgs. 626/94 per la sicurezza nei luoghi di lavoro secondo gli Accordi Interconfederali nazionali, come recepiti ed applicati dalla contrattazione di categoria e dagli Accordi Interconfederali regionali (CPRA/OPTA).

Art. 9 – Contribuzioni categoriali

Contratti o Accordi collettivi regionali possono pattuire una contribuzione a carico delle imprese finalizzata ad incrementare uno o più fondi.

Le entrate di cui sopra, saranno messe a disposizione dei vari fondi categoriali, dedotte le spese di funzionamento in proporzione alle entrate complessive.

Art. 10 – Contribuzioni volontarie

La possibilità di contribuzione volontaria non è attualmente operativa, ne possibile.

Art. 11 – Esclusione dai contributi

Le imprese artigiane che non abbiano mai ottemperato al versamento, per qualsiasi motivo, non possono usufruire delle prestazioni previste.

NAPOLI 13 APRILE 2006

PROVVIDENZE E PROCEDURE DEL FONDO SOSTEGNO AL REDDITO PER LA TUTELA DELLA PROFESSIONALITA'.

ELENCO DELLE PROVVIDENZE PREVISTE :

PROVVIDENZE A FAVORE DEI LAVORATORI

1. Eventi eccezionali – Fondo Unico
2. Contratti di solidarietà
3. Sospensione attività lavorativa
4. Interventi per la disoccupazione
5. Anzianità professionale aziendale
6. Formazione Apprendisti
7. Contributi Maternità
8. Contributi Protesi sanitarie
9. Contributi Borse di Studio promozione nella Scuola Media Secondaria.
10. Contributi Borse di Studio figli universitari.

PROVVIDENZE A FAVORE DELLE IMPRESE

11. Eventi eccezionali – Fondo Unico
12. Formazione apprendisti
13. Interventi per lo sviluppo dell'occupazione
14. Assunzione Apprendisti formati
15. Sicurezza
16. Contributi Maternità

1) FONDO UNICO EVENTI ECCEZIONALI (per i lavoratori)

1) Le provvidenze vengono riconosciute nei seguenti casi :

- eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione delle attività
 - calamità naturali
 - interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche causata da fattori e soggetti esterni all'impresa
 - incendio
- 2) Il FSR interviene a favore dei lavoratori interessati con provvidenze indicate nelle seguenti misure e per anno solare :
- 80 % per un massimo di 40 ore per singolo lavoratore
 - 40 % per le ulteriori ore fino a 320

La percentuale è riferita alla retribuzione in vigore al momento della sospensione del lavoratore.

L'accordo deve essere trasmesso all'EBAC in originale.

- 3) Per accedere alle provvidenze previste in caso di sospensione le imprese artigiane devono rispettare le seguenti procedure :
- a) comunicare preventivamente alle OO.SS. ed alle OO.AA. cui aderiscono o conferiscono mandato l'intenzione di avviare una procedura di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per eventi eccezionali.
 - b) stipulare con le Organizzazioni aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale (CONFARTIGIANATO - CNA – CASArtigiani – CLAAI – CGIL – CISL – UIL) un accordo aziendale che stabilisca le modalità di sospensione o riduzione (all. A)
 - c) Inviare l'accordo di cui sopra all'EBAC – P.zza Garibaldi, 80 – 80142 Napoli .

Dalla procedura sono escluse le sospensioni dovute ad interruzioni delle fonti energetiche per le quali è sufficiente effettuare la richiesta allegando apposita dichiarazione rilasciata dall'Ente erogatore.

Compilare ed inviare all'EBAC :

- scheda informativa per la determinazione del contributo (all. n. 1)
- copia fogli presenze
- copia delle ricevute dei versamenti all'EBAC

- 4) I modelli per la richiesta delle provvidenze dovranno essere inoltrati all'EBAC da parte delle imprese, entro il termine di 90 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto termine la riduzione dell'orario di lavoro. Per la determinazione dei contributi si utilizzeranno obbligatoriamente i modelli predisposti dall'EBAC. Il Fondo corrisponderà le quote di propria competenza, tramite assegno di disposizione, attraverso le imprese.

Inoltre il titolare si impegna a far verificare quanto dichiarato, previa visita, sul luogo di lavoro, del Delegato di Bacino unitamente al personale dell'EBAC.

2) CONTRATTI DI SOLIDARIETA'

1. Tipologia dell'intervento

Il Fondo Sostegno al Reddito provvede ad erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese interessate a riduzioni di orario di cui all'art. 5 della L.236/93 ed agli accordi interconfederali.

2. Misura delle provvidenze

In caso di riduzione dell'orario annuo di lavoro, il periodo interessato dal contratto di solidarietà non potrà essere inferiore a due settimane e superiore ai limiti di legge. Negli altri casi la riduzione non potrà essere inferiore a 80 ore e superiore ai limiti di legge.

Previo accordo sindacale il Fondo eroga :

- a) fino alla 15^a settimana una prestazione pari al 50% della retribuzione persa;
- b) dalla 16^a settimana alla 30^a settimana una prestazione pari al 35% della retribuzione persa;
- c) dalla 31^a settimana e fino al termine dell'evento una prestazione pari al 20% della retribuzione persa.

Il Fondo regionale erogherà le provvidenze anche a quei lavoratori che non dovessero eventualmente beneficiare del contributo pubblico.

Le provvidenze verranno erogate in base alle disponibilità finanziarie stanziare.

3. Procedure

Per accedere alle provvidenze le imprese debbono inoltrare domanda secondo il fac-simile predisposto dal Comitato di Gestione (all. n. 2).

Alla domanda deve essere allegato l'accordo sindacale sottoscritto nelle sedi bilaterali sindacali anche dall'imprenditore e dai dipendenti interessati (all. B), così come previsto dall'accordo nazionale 20.07.93.

Entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo sindacale, la domanda va presentata all'EBAC. L'EBAC accertata la completezza e validità della documentazione, decide sull'ammissibilità della domanda. Il Comitato di Gestione nel deliberare sulla domanda determina l'entità del contributo.

Alla fine di ogni periodo di cui al punto 1, le imprese comunicano all'EBAC, le variazioni intervenute, allegando un elenco aggiornato dei soggetti beneficiari al fine di consentire un ricalcolo del contributo. Il Comitato di Gestione, tenuto conto delle eventuali comunicazioni di cui sopra, provvede a deliberare l'erogazione del contributo relativo al periodo trascorso, disponendo l'effettuazione del pagamento all'impresa.

4. Disposizioni varie

Durante il periodo di riduzione dell'orario di lavoro la retribuzione diretta, indiretta e differita matura in modo proporzionale all'orario effettivamente svolto.

Le Parti hanno inteso fornire alle imprese uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare del mercato. Pertanto si impegnano a rimuovere tempestivamente gli ostacoli che si presentassero.

In occasione di eventuali interventi legislativi, modificativi o sostitutivi della L. 236/93 le Parti firmatarie si incontreranno per le opportune modifiche.

Per quanto qui non previsto, si fa riferimento alle disposizioni dello Statuto.

PROCEDURE PER LA STIPULA DEGLI ACCORDI

Premesso che l'Accordo Nazionale del 20 luglio 1993, prevede che nei casi di crisi congiunturali le Parti, nelle sedi bilaterali sindacali previste dall'A.I. 21.07.1988, capitolo relazioni sindacali, punti 1) e 2), potranno sottoscrivere un accordo per procedere, in luogo

dei licenziamenti, alla riduzione dell'orario di lavoro e/o di sospensione di tutti o di parte dei lavoratori dell'azienda interessata, le parti regionali con il presente verbale individuano le modalità da seguire per dare concreta attuazione alla richiamata procedura.

1. L'impresa informerà tempestivamente le OO.SS. e le OO.AA. presenti sul territorio dell'intenzione di ricorrere ai contratti di solidarietà. La comunicazione dovrà avvenire attraverso raccomandata a/r.

Le Parti si incontreranno entro 20 giorni dalla richiesta per accertare l'esistenza dei requisiti di ammissibilità ed ove ricorrano per procedere alla sottoscrizione dell'accordo sindacale. In caso di mancata comparizione o di mancato accordo, ciascuna delle Parti potrà richiedere l'intervento della Direzione Provinciale del Lavoro.

Gli accordi dovranno inoltre essere sottoscritti dall'imprenditore e dal/i dipendente/i interessato/i.

2. L'Accordo sindacale unitamente alla domanda per accedere alle provvidenze va presentato all'EBAC.
3. Le procedure indicate ai punti 1, 2 e 3 si applicano a tutti i contratti di solidarietà stipulati nella regione Campania.

Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti hanno realizzato quanto previsto dall'Accordo del 20 luglio 1993 relativo alle procedure per l'accesso ai contributi pubblici previsti dall'art. 5 della L. 236/93 e successive modificazioni.

Inoltre il titolare si impegna a far verificare quanto dichiarato, previa visita, sul luogo di lavoro, del Delegato di Bacino unitamente al personale dell'EBAC.

3) SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA PER CRISI SETTORIALE

1. Tipologia di intervento

Il Fondo regionale provvede ad erogare un sussidio a favore dei dipendenti sospesi per crisi settoriale dall'attività lavorativa per periodi superiori a 5 giorni, e fino a 60 giorni lavorativi. L'accesso a tale provvidenza può essere chiesto :

- quando l'impresa abbia preventivamente utilizzati gli istituti contrattuali nei confronti dei dipendenti interessati dalla sospensione e che versi i contributi EBAC da almeno due anni.

2. Misura delle provvidenze

Il Fondo eroga un sussidio pari al 50% della paga base, contingenza, EDR spettanti al lavoratore durante il periodo di sospensione sulla base del livello di inquadramento previsto dal CCNL applicato al momento della sospensione.

3. Procedure

Entro il termine di 30 giorni dalla sua sottoscrizione, l'impresa presenterà all'EBAC l'accordo sindacale (all. C) unitamente alla relativa richiesta di contributo (all. 3). Il Comitato di Gestione deciderà sull'ammissibilità della domanda secondo il Regolamento generale.

Entro il termine di un mese dalla fine del periodo di sospensione, l'azienda presenta all'EBAC la dichiarazione relativa alla durata della sospensione. Il Comitato di Gestione provvede a deliberare le erogazione del sussidio disponendo l'effettuazione del pagamento attraverso l'azienda.

4. Disposizioni varie

La retribuzione diretta, indiretta e differita non matura durante il periodo di sospensione dell'orario di lavoro.

La Parti hanno inteso fornire ai lavoratori un sostegno in caso di mancanza del reddito ed alle imprese uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare del mercato.

5. Disposizioni finali

L'accordo sindacale è previsto esclusivamente per accedere alle provvidenze del Fondo.

PROCEDURE PER LA STIPULA DEGLI ACCORDI

1. Per la validità degli accordi relativi alla sospensione dell'orario di lavoro, per crisi settoriale, gli stessi dovranno essere sottoscritti almeno da una Organizzazione artigiana territorialmente competente socia EBAC, alla quale l'impresa è iscritta o conferisca mandato e dalle Organizzazioni Sindacali CGIL – CISL - UIL.
Gli accordi dovranno inoltre essere sottoscritti dall'imprenditore e dal/dai dipendente/i interessato/i.
Le OO.AA. e le OO.SS. individueranno rispettivamente al loro interno le opportune procedure per garantire il flusso delle informazioni.
2. Per l'ipotesi diversa da quella prevista dal punto precedente, l'impresa informerà preventivamente le OO.AA. e le OO.SS. presenti sul territorio dell'intenzione di ricorrere alla sospensione dell'orario di lavoro.
Le Parti si incontreranno, entro 10 giorni dalla richiesta, per accertare l'esistenza dei requisiti di ammissibilità ed, ove ricorrano, per procedere alla sottoscrizione dell'accordo sindacale. In caso di mancata comparizione o di mancato accordo

ciascuna delle Parti potrà richiedere l'intervento della Direzione Provinciale del Lavoro.

L'accordo dovrà inoltre essere sottoscritto dall'imprenditore e da/dai dipendente/i interessato/i.

3. L'accordo sindacale unitamente alla domanda per accedere alle provvidenze vanno presentati all'EBAC.

Le procedure qui indicate ai punti 1), 2) e 3) si applicano a tutti gli accordi di sospensione stipulati nella regione Campania senza necessità di ulteriori accordi territoriali.

Inoltre il titolare si impegna a far verificare quanto dichiarato, previa visita, sul luogo di lavoro, del Delegato di Bacino unitamente al personale dell'EBAC.

4) INTERVENTI PER LA DISOCCUPAZIONE

1. Tipologia dell'intervento.

Il Fondo Sostegno al Reddito (FSR) provvede ad erogare un sussidio a favore dei lavoratori licenziati.

2. Durata e misura delle provvidenze.

Il sussidio è concesso a favore dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, licenziati da imprese per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, che abbiano almeno una anzianità di servizio di 1 anno.

Il sussidio è concesso nella misura di **€ 100,00** lorde settimanali (**€ 50,00** per gli apprendisti) per un massimo di 15 settimane e subordinatamente alla permanenza dello stato di disoccupazione.

3. Procedure.

Per richiedere il sussidio i lavoratori debbono inoltrare domanda entro il termine di 90 giorni dal periodo nel quale si è verificato il licenziamento attraverso l'EBAC secondo il fac-simile predisposto dal Comitato di Gestione (all. n. 4). Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante le motivazioni dell'avvenuto licenziamento e la provenienza da una impresa aderente all'EBAC. In presenza di contestazione del lavoratore sui motivi di licenziamento, il Comitato di Gestione sospende l'erogazione fino al termine della controversia.

Il Comitato di Gestione delibera, secondo le procedure previste dallo Statuto dell'Ente sull'ammissione della domanda.

Entro la fine di ogni trimestre solare, o entro il mese successivo alla scadenza del periodo ammesso a contributo, il lavoratore presenta all'EBAC, la richiesta di erogazione del contributo spettante, documentando la permanenza dello stato di disoccupazione con autocertificazione.

Il Comitato di Gestione, tenuto conto della richiesta di cui sopra, provvede a deliberare l'erogazione del contributo disponendo l'effettuazione del pagamento al lavoratore.

5) ANZIANITA' PROFESSIONALE AZIENDALE

1. Tipologia dell'intervento.

Allo scopo di premiare la professionalità dei lavoratori, il FSR provvede ad erogare provvidenze a favore dei dipendenti che abbiano compiuto almeno otto anni di anzianità di servizio presso la stessa impresa.

La trasformazione giuridica, il trasferimento e la cessione dell'impresa non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio.

2. Durata e misura delle provvidenze.

Per il dipendente che ha maturato una anzianità di servizio uguale o superiore a otto anni presso la stessa impresa è previsto il contributo dell'anzianità professionale aziendale. Tale contributo sarà pari a € **500,00** una tantum.

3. Procedure.

Per richiedere il contributo il lavoratore deve inoltrare domanda all'EBAC secondo il fac-simile predisposto dal Comitato di Gestione (all. n. 5). Alla domanda deve essere allegata idonea documentazione attestante la permanenza in servizio del lavoratore al momento della maturazione del periodo e la data di assunzione.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dal Regolamento Generale.

6) INCENTIVO AGLI APPRENDISTI FORMATI

1. Tipologia dell'intervento.

Il FSR provvede ad erogare provvidenze a favore degli Apprendisti formati che si siano distinti per la qualità dell'apprendimento.

2. Durata e misura delle provvidenze.

Per l'Apprendista che sia distinto per la qualità nell'apprendimento, è fissato un contributo annuale di € 600,00.

3. Procedure.

Per richiedere il contributo il lavoratore deve inoltrare domanda all'EBAC, non oltre tre mesi dalla fine del corso, secondo il fac-simile predisposto dal Comitato di Gestione (all. n. 6). Alla domanda deve essere allegata idonea documentazione dell'Ente di Formazione attestante la qualità nell'apprendimento.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dal Regolamento Generale.

Inoltre il titolare si impegna a far verificare quanto dichiarato, previa visita, sul luogo di lavoro, del Delegato di Bacino unitamente al personale dell'EBAC.

7) MATERNITA' LAVORATRICI

1. Tipologia dell'intervento.

Il FSR provvede ad erogare provvidenze a favore delle dipendenti che abbiano procreato, e che abbiano almeno 1 anno di anzianità di servizio presso la stessa ditta.

2. Durata e misura delle provvidenze.

Per la donna in maternità è previsto contributo di € 1.000,00, ed € 2.000,00 in caso di parto gemellare.

3. Procedure.

Per richiedere il contributo il lavoratore deve inoltrare domanda all'EBAC, non oltre tre mesi dall'evento, secondo il fac-simile predisposto dal Comitato di Gestione (all. n. 7). Alla domanda deve essere allegata idonea documentazione.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dal Regolamento Generale.

8) CONTRIBUTI PROTESI SANITARIE

1. Tipologia dell'intervento.

Il FSR provvede ad erogare contributi a favore dei dipendenti, coniugi e figli a carico, per l'acquisto di protesi acustiche, visive, dentarie ed ortopediche. Inoltre è necessario che il lavoratore abbia almeno 1 anno di anzianità di servizio presso la stessa ditta.

2. Durata e misura delle provvidenze.

Il FSR concorrerà per il 40% della spesa sostenuta (IVA compresa) con un massimale di € 1.500,00 annuali familiari.

3. Procedure.

Per richiedere il contributo il lavoratore deve inoltrare domanda all'EBAC secondo il fac-simile predisposto dal Comitato di Gestione (all. n. 8). Alla domanda deve essere allegata idonea documentazione attestante l'acquisto delle protesi.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dal Regolamento Generale.

9) BORSA DI STUDIO PROMOZIONE NELLA SCUOLA MEDIA SECONDARIA

1. Tipologia dell'intervento.

Il FSR provvede ad erogare contributi per i figli a carico dei dipendenti che siano stati promossi nella Scuola Media Secondaria con almeno la media del Distinto. Inoltre è necessario che il lavoratore abbia almeno 1 anno di anzianità di servizio presso la stessa ditta.

2. Durata e misura delle provvidenze.

Il FSR erogherà una borsa di studio del valore di € 750,00, intestandola al genitore lavoratore.

3. Procedure.

Per richiedere il contributo il lavoratore deve inoltrare domanda all'EBAC secondo il fac-simile predisposto dal Comitato di Gestione (all. n. 9), non oltre tre mesi dalla promozione. Alla domanda deve essere allegata idonea documentazione attestante la promozione con la media del Distinto.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dal Regolamento Generale.

10) BORSA DI STUDIO FIGLI UNIVERSITARI

1. Tipologia dell'intervento.

Il FSR provvede ad erogare contributi per i figli universitari dei dipendenti che superino almeno i 2/3 degli esami annuali in corso previsti. Inoltre è necessario che il lavoratore abbia almeno 1 anno di anzianità di servizio presso la ditta.

2. Durata e misura delle provvidenze.

Il FSR erogherà una borsa di studio annuale del valore di € 1.000,00, intestandola al genitore lavoratore.

3. Procedure.

Per richiedere il contributo il lavoratore deve inoltrare domanda all'EBAC secondo il fac-simile predisposto dal Comitato di Gestione (all. n. 10), non oltre tre mesi dalla fine dell'anno universitario. Alla domanda deve essere allegata idonea documentazione universitaria attestante il superamento dei 2/3 degli esami annuali previsti.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dal Regolamento Generale

11) EVENTI ECCEZIONALI (per le imprese)

1. Tipologia dell'intervento.

Il FSR provvede ad erogare contributi alle imprese a fronte delle spese sostenute e dei danni subiti a seguito di eventi eccezionali derivanti da fattori esterni all'impresa, così come previsto dall'Accordo Interconfederale del 21/07/88 di cui al punto 7 :

- eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione delle attività
- calamità naturali
- interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche causata da fattori e soggetti esterni all'impresa
- incendio

Gli eventi, per dar luogo all'indennizzo, devono comportare la sospensione parziale o totale delle attività dell'impresa: pertanto la provvidenza non è subordinata alla sospensione o alla riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori dipendenti.

2. Durata e misura delle provvidenze.

Sono ammesse a contributo le spese sostenute nei sei mesi successivi all'evento, relative al primo ripristino del ciclo produttivo, - ivi compreso il rimborso del costo del personale dipendente utilizzato per riparazioni, manutenzione, pulizie locali, sgombero ecc., nonché quelle conseguenti ai danni causati dall'evento agli immobili, impianti, attrezzature, materiali e prodotti.

Non è previsto, fra le spese ammissibili, il mancato reddito dell'impresa dovuto all'evento.

Il contributo è concesso nella misura del 25% delle somme ammesse e non potrà superare i **15.000,00 euro**.

Il FSR non interviene per gli eventi comportanti spese ammissibili inferiori a **500,00 euro**.

3. Procedure.

Per richiedere l'ammissione al contributo le imprese debbono inoltrare domanda all'EBAC secondo il fac-simile predisposto dal Comitato di Gestione (all. n. 11).

Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante il verificarsi dell'evento e perizie giurate, redatte da tecnici iscritti all'Albo, con le quali si quantifichi materialmente il danno ricevuto, e la documentazione idonea ad attestare le spese sostenute.

La domanda va presentata entro 90 giorni dal periodo nel quale si è verificato l'evento.

Il Comitato di Gestione delibera, secondo le procedure previste dal Regolamento Generale sull'ammissione della domanda al contributo.

Il Comitato di Gestione delibera l'erogazione del contributo secondo le procedure previste dal Regolamento Generale e dell'A.I del 21.07.88

Inoltre il titolare si impegna a far verificare quanto dichiarato, previa visita, sul luogo di lavoro, del Delegato di Bacino unitamente al personale dell'EBAC.

12) FORMAZIONE APPRENDISTI

1. Tipologia dell'intervento.

Il FSR interviene per erogare provvidenze alle imprese che rispettino l'obbligo di inviare i loro apprendisti a seguire il corso.

2. Durata e misura delle provvidenze.

Il sussidio è concesso nella misura di € **300,00** (una tantum) per ogni apprendista formato, comprensivo di 3 giorni di eventuale malattia a carico dell'EBAC.

3. Procedure.

Per richiedere il contributo l'impresa deve inoltrare domanda all'EBAC secondo il fac-simile predisposto dal Comitato di Gestione (all. n. 12) entro il termine di 90 giorni dalla fine del corso per ogni singolo apprendista.

Alla domanda deve essere allegata idonea documentazione attestante la partecipazione al corso.

Il Comitato di Gestione delibera, secondo le procedure previste dal Regolamento Generale sulla erogazione del contributo.

Inoltre il titolare si impegna a far verificare quanto dichiarato, previa visita, sul luogo di lavoro, del Delegato di Bacino unitamente al personale dell'EBAC.

13) INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE

La suddetta provvidenza non opera in fase di occupazione nella prima annualità.

1. Tipologia dell'intervento.

Il FSR provvede ad erogare contributi alle imprese che incrementano l'organico assumendo dipendenti a tempo indeterminato (non provenienti dall'Apprendistato) e che negli ultimi 12 mesi non abbia effettuato riduzione di personale.

L'incremento si verifica quando il numero di dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno (esclusi gli apprendisti e C.F.L.) in forza al 31 dicembre è superiore a quello degli stessi dipendenti in forza al 1° gennaio precedente. Le dimissioni volontarie dei lavoratori producono comunque effetto ai fini della valutazione della riduzione del personale. Le imprese sono tenute a salvaguardare i livelli occupazionali per i 12 mesi successivi alla data di presentazione dell'istanza, pena il rimborso del contributo erogato

2. Durata e misura delle provvidenze.

Il contributo è concesso, per ogni dipendente che ha concorso ad incrementare l'organico, nella misura di € 100,00 per 16 settimane.

3. Procedure.

Per richiedere il contributo l'impresa deve inoltrare domanda all'EBAC secondo il fac-simile predisposto dal Comitato di Gestione (all. n. 13) entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione richiesta.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dal Regolamento Generale.

Inoltre il titolare si impegna a far verificare quanto dichiarato, previa visita, sul luogo di lavoro, del Delegato di Bacino unitamente al personale dell'EBAC.

14) ASSUNZIONE DI APPRENDISTI A TEMPO INDETERMINATO E CHE SUPERINO IL PERCORSO DI FORMAZIONE

1. Tipologia dell'intervento.

Il FSR provvede ad erogare contributi alle imprese che assumono a tempo indeterminato Apprendisti che abbiano superato il percorso di formazione.

2. Durata e misura delle provvidenze.

Il contributo è concesso, per ogni apprendista assunto a tempo indeterminato nella misura di **€ 3.000,00**.

3. Procedure.

Per richiedere il contributo l'impresa deve inoltrare domanda all'EBAC secondo il fac-simile predisposto dal Comitato di Gestione (all. n. 14) entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione richiesta.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dal Regolamento Generale.

Inoltre il titolare si impegna a far verificare quanto dichiarato, previa visita, sul luogo di lavoro, del Delegato di Bacino unitamente al personale dell'EBAC.

15) SICUREZZA

RISANAMENTO

Il FSR interviene con quote a favore delle imprese artigiane da liquidarsi nei seguenti casi:

- Miglioramenti della prevenzione degli infortuni sul lavoro attraverso l'adeguamento dei macchinari e degli impianti alle normative vigenti (L. 46/90 – D.Lgs. 626/94)
- Contenimento della rumorosità negli ambienti di lavoro
- Contenimento delle emissioni in atmosfera
- Investimenti tesi ad una minore produzione di rifiuti
- Trattamento scarichi idrici
- Adeguamento HACCP – D.Lgs. 155/97

Le quote a carico del Fondo riconosciute alle imprese sono pari al 25 % delle somme ammesse.

Il contributo erogabile ad ogni singola impresa non può superare l'importo massimo (al lordo delle ritenute fiscali) di **€ 2.500,00** per anno solare.

Per richiedere il contributo le imprese debbono inoltrare domanda all'EBAC secondo il facsimile predisposto dal Comitato di Gestione (all. n. 15/A) entro 90 giorni dal periodo nel quale sono stati ultimati gli interventi ed emesse le relative fatture.

L'importo minimo di spesa per singola domanda non può essere inferiore a L'importo minimo di spesa per singola domanda non può essere inferiore a **€ 500,00**.

Inoltre il titolare si impegna a far verificare quanto dichiarato, previa visita, sul luogo di lavoro, del Delegato di Bacino unitamente al personale dell'EBAC.

MACCHINE UTENSILI

Il Fondo interviene con quote a favore delle imprese artigiane da liquidarsi a fronte dell'acquisto di nuove macchine utensili, in sostituzione di quelle obsolete, ed in ragione del contenuto di sicurezza presente nelle nuove attrezzature.

- Le quote a carico del Fondo riconosciute alle imprese sono pari al 25 % delle somme ammesse.

Per richiedere il contributo le imprese debbono inoltrare domanda all'EBAC secondo il facsimile predisposto dal Comitato di Gestione (all. n. 15/B) entro 90 giorni dal periodo nel quale è stato ultimato l'acquisto ed emessa la relativa fattura.

Il contributo erogabile ad ogni singola impresa non può superare l'importo massimo (al lordo delle ritenute fiscali quando applicate) di **€ 2.500,00** per anno solare.

L'importo minimo di spesa per singola domanda non può essere inferiore a **€ 500,00**.

Per gli acquisti effettuati tramite contratto di leasing viene considerato il costo iniziale del bene.

Inoltre il titolare si impegna a far verificare quanto dichiarato, previa visita, sul luogo di lavoro, del Delegato di Bacino unitamente al personale dell'EBAC.

16) MATERNITA' PER LE DONNE IMPRENDITRICI

1. Tipologia dell'intervento.

Il FSR provvede ad erogare provvidenze a favore delle titolari d'impresa che abbiano procreato.

2. Durata e misura delle provvidenze.

Per la donna in maternità è previsto un contributo di € 1.000,00 ed € 2.000,00 in caso di parto gemellare.

3. Procedure.

Per richiedere il contributo l'imprenditrice deve inoltrare domanda all'EBAC, non oltre tre mesi dall'evento, secondo il fac-simile predisposto dal Comitato di Gestione (all. n. 16). Alla domanda deve essere allegata idonea documentazione (stato di famiglia).

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dal Regolamento Generale.